

Decreto 11 settembre 1825. Disposizioni per lo scioglimento delle promiscuità in Sicilia.

Francesco I per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie; Visti gli articoli 198, 199 e 200 del real decreto degli 11 di ottobre 1817, circa lo scioglimento in Sicilia dei diritti promiscui sui fondi; Visto il rapporto del nostro Luogotenente generale in quell'isola; Visto il parere della Consulta di quella parte dei nostri reali domini; Volendo stabilire il modo come valutarli i suddetti diritti promiscui, e dare le norme affinché lo scioglimento dei medesimi abbia la sua piena e sollecita esecuzione; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato degli affari Interni; Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — I fondi in Sicilia soggetti a diritti promiscui sono valutati nello stato attuale come se fossero liberi di servitù, e quindi come a queste soggetti. La differenza delle due valutazioni per ogni fondo particolare costituirà il valore delle servitù.

Art. 2. — Il valore delle servitù verrà compensato coll'assegnazione di tanta quantità del medesimo fondo, secondo lo stato attuale, eccetto il caso di cui tratta l'articolo 11 del presente decreto.

Art. 3. — Nel capoluogo di ciascuna valle minore verrà all'oggetto istituita una Commissione composta di tre individui da scegliersi dal Governo, uno cioè dalla classe dei funzionari amministrativi; un altro dalla classe dei magistrati giudiziari ed il terzo fra benestanti; individui però che non abbiano interesse nello scioglimento degli enunciati diritti nè direttamente, nè indirettamente.

Art. 4. — Le Commissioni suddette dovranno per le valutazioni dei fondi soggetti a diritti promiscui, procedere amministrativamente, e decidere senza alcuna forma di giudizio.

Art. 5. — Ciascuno dei componenti le Commissioni potrà a solo scegliere gli elementi per le valutazioni dei fondi, e procedere agli atti d'istruzione.

Art. 6. — Il giudizio però delle valutazioni s'interporrà tutti i componenti la Commissione rispettiva collegialmente riuniti.

Art. 7. — Cadendo questioni sullo esercizio delle servitù, le Commissioni dovranno guardare il solo possessorio, e vi dovranno mantenere chi lo gode, senza entrare nell'esame dei titoli, che resta riserbato ai magistrati ordinari.

Art. 8. — Non istanzando le parti, le Commissioni dovranno procedere di ufficio, e decisamente fissare le valutazioni dei fondi soggetti a diritti promiscui fra quel ristretto termine che assegnerà il Governo.

Art. 9.— Le Commissioni assegneranno per le servitù una porzione del medesimo fondo a mente dell'art. 2.

Art. 10. — Il sito della porzione del fondo, che dovrà assegnarsi ad un comune, dovrà scegliersi dal comune medesimo.

Art. 11. — Ove invece della porzione del fondo si volesse stabilire un canone, dovrà farsene rapporto al Governo ed ottenersene l'approvazione.

Art. 12. — Ciascuna delle Commissioni, compito che avrà il suo lavoro per ogni caso particolare, farà un dettagliato rapporto al Governo di tutte le sue operazioni, ed attenderà gli ordini per far eseguire la corrispondente sentenza.

Art. 13. — Le sentenze che profferiranno le Commissioni, tosto che saranno approvate dal Governo, dovranno prontamente eseguirsi.

Art. 14. — Le sentenze suddette saranno appellabili presso la Gran Corte dei Conti riguardo al devolutivo solamente, e pel solo interesse che potrà reclamarsi dalle parti; ma saranno irretrattabili circa lo scioglimento dei diritti promiscui.

Art. 15. — Il Ministro Segretario di Stato degli affari Interni, e il nostro Luogotenente Generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it